

**DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2024**  
**543/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEI LIVELLI OBIETTIVO ANNUALI 2024 E 2025 PER LA  
REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1320<sup>a</sup> riunione del 10 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- l'osservazione di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. inviata in risposta al documento per la consultazione 18 giugno 2024, 392/2024/R/COM, pubblicamente disponibile sul sito internet dell'Autorità;
- le comunicazioni dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 2020-2023 effettuate dalle imprese distributrici mediante i sistemi telematici di raccolta dati messi a disposizione dall'Autorità;
- la comunicazione di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. del 30 dicembre 2023, prot. Autorità 169 del 2 gennaio 2024;
- la comunicazione di edyna S.r.l. del 19 marzo 2024, prot. Autorità 20622 del 19 marzo 2024;
- la comunicazione di V-Reti S.p.A. del 26 marzo 2024, prot. Autorità 22692 del 27 marzo 2024;
- la comunicazione di SET Distribuzione S.p.A. del 26 marzo 2024, prot. Autorità 22766 del 27 marzo 2024;
- la comunicazione di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. del 10 maggio 2024, prot. Autorità 33370 del 13 maggio 2024;
- le comunicazioni di e-distribuzione S.p.A. del 17 maggio 2024, prot. Autorità 36089 del 17 maggio 2024, e del 5 giugno 2024, prot. Autorità 40860 del 6 giugno 2024;
- la comunicazione congiunta di Duereti S.r.l. e di e-distribuzione S.p.A. del 6 agosto 2024, prot. Autorità 57022 in pari data (di seguito: comunicazione del 6 agosto 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Titolo 3 del TIQD disciplina la regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso per il periodo 2024-2027;
- l'articolo 21 del TIQD prevede che il Titolo 3 del TIQD - e quindi la regolazione incentivante della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - si applichi a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022;
- l'articolo 10 del TIQD:
  - a) definisce gli ambiti territoriali ai fini delle regolazioni della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
  - b) prevede (al comma 2) che i raggruppamenti di aree comunali negli ambiti territoriali restino in vigore per l'intero periodo 2024-2027, fatto salvo il caso di acquisizioni o cessioni di porzioni di rete;
  - c) dà facoltà (ai commi 4 e 5) alle imprese distributrici di adottare specifiche modalità di aggregazione dei territori serviti in ambiti territoriali;
- l'articolo 24, commi 2 e 5, del TIQD dispone che l'Autorità definisca, per ciascun ambito territoriale oggetto di regolazione incentivante, il livello di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per gli anni 2024 e 2025 e il livello di partenza per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per i medesimi anni;
- il comma 7 del medesimo articolo 24 prevede che i livelli di partenza siano definiti con inclusione delle cause esterne, qualora l'impresa distributtrice si sia avvalsa del sistema di riduzione delle interruzioni per cause esterne di cui all'articolo 25 del TIQD;
- l'articolo 26, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, del TIQD definisce le modalità di determinazione dei livelli obiettivo annuali per gli anni 2024 e 2025 per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le imprese distributrici di energia elettrica soggette alle disposizioni del Titolo 3 del TIQD hanno effettuato, nel corso degli anni 2021-2024, le comunicazioni dei livelli effettivi 2020-2023 degli indicatori di continuità del servizio per ciascun ambito territoriale oggetto di regolazione incentivante nel periodo 2024-2025;
- le imprese distributrici e-distribuzione S.p.A., edyna S.r.l, Inrete Distribuzione Energia S.p.A. e SET Distribuzione S.p.A. hanno comunicato variazioni di raggruppamenti di comuni negli ambiti territoriali rispetto al periodo 2020-2023, come previsto dall'articolo 64, comma 1, del TIQD;
- l'impresa distributtrice V-Reti S.p.A. si è avvalsa della facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in ambiti territoriali a concentrazione più alta di

quanto previsto dall'articolo 10 del TIQD, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo;

- l'impresa distributrice e-distribuzione S.p.A. si è avvalsa della facoltà, per alcuni ambiti territoriali, di accorpate in un unico ambito territoriale ambiti territoriali di dimensione limitata nella stessa regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del TIQD;
- nessuna impresa distributrice si è avvalsa della facoltà di inclusione delle cause esterne negli indicatori regolati, di cui all'articolo 25 del TIQD.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'impresa distributrice Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., nella propria risposta al documento per la consultazione 18 giugno 2024, 392/2024/R/COM, ha indicato che è in procinto di acquisire il ramo di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà del distributore compresente nel Comune di Sanremo al quale sono connessi oltre 20.000 clienti finali;
- la comunicazione del 6 agosto 2024 indica l'avvenuta costituzione della società Duereti S.r.l. nell'ambito del gruppo societario dell'impresa distributrice e-distribuzione S.p.A. e altre attività in corso relativamente all'assegnazione a tale società della concessione di distribuzione elettrica relativamente a comuni situati nelle province di Milano e Brescia;
- le informazioni di cui ai due precedenti alinea prefigurano acquisizioni/cessione e quindi significative variazioni del perimetro territoriale servito dalle imprese distributrici interessate;
- l'acquisizione di comuni in una data provincia da parte di una impresa distributrice può comportare l'identificazione di nuovi ambiti territoriali ai fini della regolazione della continuità del servizio (se la provincia in cui si trovano tali comuni non è già servita dall'impresa) oppure significative variazioni in termini di utenti serviti e di indicatori effettivi storici, e conseguentemente di livelli di partenza e di livelli obiettivo, per ambiti territoriali già esistenti (quando la provincia in cui si trovano tali comuni è già servita dall'impresa).

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario definire, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del TIQD, i livelli di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per gli anni 2024 e 2025 e il livello di partenza per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per i medesimi anni per ciascun ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD;
- sia necessario determinare, come previsto dall'articolo 26, comma 1, del TIQD, le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori ai fini della regolazione della durata delle interruzioni lunghe senza preavviso:
  - a) alta concentrazione: livello pari o superiore a 32,26 minuti/utente BT;

- b) media concentrazione: livello pari o superiore a 42,98 minuti/utente BT;
  - c) bassa concentrazione: livello pari o superiore a 60,38 minuti/utente BT;
- sia necessario determinare, come previsto dall'articolo 26, comma 6, del TIQD, le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza intermedi ai fini della regolazione del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso:
  - a) alta concentrazione: livello compreso tra 1,211 (estremo incluso) e 2,517 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
  - b) media concentrazione: livello compreso tra 2,058 (estremo incluso) e 3,527 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
  - c) bassa concentrazione: livello compreso tra 3,210 (estremo incluso) e 5,063 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
- sia necessario determinare, come previsto dall'articolo 26, comma 6, del TIQD, le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori ai fini della regolazione del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso:
  - a) alta concentrazione: livello pari o superiore a 2,517 interruzioni per utente BT;
  - b) media concentrazione: livello pari o superiore a 3,527 interruzioni per utente BT;
  - c) bassa concentrazione: livello pari o superiore a 5,063 interruzioni per utente BT;
- sia necessario procedere, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 9 del TIQD, alla determinazione dei livelli obiettivo annuali per gli anni 2024 e 2025 per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD;
- sia necessario chiarire che, in caso di acquisizioni o cessioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito da un'impresa distributtrice che comportino il superamento della soglia dimensionale di 25.000 utenti, alle eventuali nuove imprese si applichi la regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero delle interruzioni, per ragioni di mantenimento delle tutele dell'utenza connessa alle reti oggetto di cessione/acquisizione;
- sia opportuno procedere con successivo provvedimento alla eventuale rideterminazione dei livelli obiettivo annuali per l'anno 2025, nel caso di consistenti variazioni della proprietà delle reti o del perimetro territoriale servito dalle imprese distributrici in specifici ambiti territoriali, fermo restando il principio di coerenza tra le modalità di calcolo dei livelli effettivi storici (in questo caso relativi agli anni 2020-2023) e dei livelli obiettivo

## **DELIBERA**

1. di determinare i livelli di partenza per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare le soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori e intermedi, come dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
3. di determinare i livelli obiettivo per gli anni 2024 e 2025 per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici per le quali si applica il Titolo 3 del TIQD, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di modificare il TIQD all'articolo 21, comma 1, sostituendo le parole "a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alle imprese distributrici che superano, entro il 31 gennaio 2027, la predetta soglia dimensionale per effetto di acquisizioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito dall'impresa. In queste ultime circostanze il presente Titolo si applica a tali imprese relativamente ai soli anni di superamento della soglia dimensionale";
5. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 ad esso allegata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*